

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)



Sommario

GLOSSARIO	3
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE	6
1.1 Premessa e quadro normativo	6
1.2 I presupposti della responsabilità dell'Ente	6
1.3 Le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalle successive modificazioni	6
1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'Ente e la funzione esimente del Modello	11
1.5 I Reati commessi all'estero	12
1.6 Le sanzioni a carico degli Enti	13
1.6.1 <i>Le misure cautelari.</i>	14
1.7 Le vicende modificative dell'Ente	15
1.8 La non configurabilità di una responsabilità da Reato <i>del gruppo</i>	15
1.9 L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi	16
1.10 Indicazioni del Decreto circa le caratteristiche del Modello	16
1.11 I codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	17
1.12 L'accertamento dell'illecito amministrativo	18
2. LA GOVERNANCE ED ORGANIZZAZIONE DI VEGA SOCIETÀ' COOPERATIVA E IL GRUPPO VEGA	20
2.1 La <i>governance</i> di Vega	20
2.2 La struttura organizzativa di Vega	21
2.2.1 <i>Organi societari.</i>	22
2.2.2 <i>Definizione di responsabilità, unità organizzative.</i>	22
2.2.3 <i>Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa.</i>	22
2.3 La Struttura dei controlli di Vega	23
2.3.1 <i>Principi di controllo interno.</i>	23
2.3.2 <i>Il sistema di controlli interni.</i>	24
3. IL MODELLO DI VEGA AI SENSI DEL DECRETO	25
3.1 Premessa	25
3.2 Destinatari	25
3.3 Metodologia per la predisposizione ed aggiornamento del Modello	25
3.4 Attività sensibili	26
3.5 Rapporti tra il Modello e il Codice etico	26
3.6 Struttura del Modello di Vega	27
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI	28
4.1 Composizione e regole	28
4.1.1 <i>Cause di ineleggibilità e di decadenza.</i>	29
4.1.2 <i>Revoca, dimissioni e sostituzione.</i>	30
4.2 Poteri e funzioni	30
4.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	31
4.4 Il Sistema <i>Whistleblowing</i> e coinvolgimento dell'OdV	32
4.5 Informativa periodica verso l'Organismo di Vigilanza	34
4.6 Informativa dall'Organismo di Vigilanza al CdA	35
5. LA DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	36
5.1 La comunicazione	36
5.2 La formazione	36
5.3 Informativa ai soggetti esterni ed alle controparti contrattuali	37
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE	38
6.1 Destinatari del sistema disciplinare e loro doveri	38
6.2 I principi generali relativi alle sanzioni	39
6.3 Il Sistema <i>Whistleblowing</i> e il Sistema Disciplinare del Modello	40
7. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	41

GLOSSARIO

Allegati: insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Attività sensibili: attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni).

Azienda: insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate da Vega Società Cooperativa (indicata anche come "Vega" o "Società") per lo svolgimento del proprio oggetto sociale.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, Confcommercio.

Decreto: D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.).

Destinatari: gli organi sociali, il *management*, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i *partners* commerciali e finanziari, i fornitori e tutti coloro che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello di Vega.

Ente: Vega Società Cooperativa.

Interesse (dell'Ente): sussiste quando l'autore del Reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato realmente conseguito. L'interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'Ente.

Linee guida: Linee guida di Confindustria approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come da ultimo modificate ed approvate dal Ministero di Giustizia a giugno 2021.

Mappatura delle aree di rischio: selezione delle aree aziendali nell'ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili.

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Normativa di riferimento dell'Unione Europea: Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee", Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 "Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri"; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 "Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali"; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE sulla "Tutela penale dell'ambiente". In generale, fonti normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001).

OdV: Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e di verificare la sua adeguatezza.

P.A.: organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento all'Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Partners: soggetti che affiancano Vega in un rapporto di collaborazione in merito allo svolgimento delle proprie attività (es. *partnership*, *joint venture*, appalti, ecc.).

Rapporto qualificato: di soggetto che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetto apicale), nonché di soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (c.d. soggetto subordinato).

Reati/o: novero dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Soci: i proprietari di quote e/o azioni di Vega.

Società: Vega Società Cooperativa, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Altinia 1/A, P.I. 00197310261, avente quale oggetto sociale il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari.

Soggetto apicale: soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Vega o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persona che esercita, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente.

Soggetto subordinato: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Successive integrazioni e modificazioni: Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 *bis* del D.lgs. 231/2001); D.lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 *quater* D.lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25-*quinquies* del D.lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n. 146; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001); Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 *bis.1* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001); D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 – *ter* del D.lgs. 231/2001), Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (integrazione art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001), Legge 22 maggio 2015, n. 68 (integrazione art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001), Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (integrazione art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001), Legge 20 novembre 2017, n. 167 (introduzione art. 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001), Legge 3 maggio 2019, n. 39 (introduzione art. 25-*quaterdecies* del D.lgs. 231/2001), Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (introduzione art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001); Legge 9 marzo 2022, n. 22; Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (artt. 24 e 25-*octies* del D.lgs. 231/2001); Legge 28 giugno 2024, n. 90 (integrazione art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001); Legge 8 agosto 2024 n. 112 (modifica art. 25 del D.lgs 231/2001), D.lgs 26 settembre 2024 n. 141 (modifica art. 25-*sexiesdecies* del D.lgs 231/2001); Legge 6 giugno 2025, n. 82 (introduzione art. 25-*noviesdecies* del D.lgs 231/2001); Legge 3 ottobre 2025, n. 147 (modifica art. 25-*undecies* del D.lgs 231/2001). In generale, i provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall'originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.lgs. 231/2001)..

Vantaggio (dell'Ente): sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal Reato un risultato positivo, economico o di altra natura. La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'Ente sia necessariamente di natura economica. Il vantaggio viene valutato oggettivamente *ex post*, per cui la responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'Ente.

PARTE GENERALE

Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ex D.Lgs n. 231/2001



1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.

1.1 Premessa e quadro normativo.

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al Decreto, qualora un soggetto commetta nell'interesse o a vantaggio di una società un determinato reato, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La sostanziale novità introdotta dal Decreto è rappresentata dal fatto che la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto. Tale responsabilità è, infatti, autonoma con la conseguenza che l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'Ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (il/i "**Reato/i**").

Vega Società Cooperativa (la "**Società**" o "**Vega**"), come società cooperativa, appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.

La Società ha, pertanto, inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo (il "**Modello**") capace di prevenire la commissione dei Reati e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal Decreto, il sorgere della responsabilità amministrativa.

1.2 I presupposti della responsabilità dell'Ente.

La responsabilità dell'Ente sussiste solo in determinate ipotesi e segnatamente:

- a) secondo il principio di legalità, per l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli previsti dallo stesso Decreto, i c.d. reati presupposto (art. 2 del Decreto);
- b) se il reato presupposto è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'Ente e nell'interesse o vantaggio dell'Ente medesimo [art. 5, lettera a) del Decreto];
- c) in caso di mancata adozione o efficace attuazione da parte dell'Ente di un Modello idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi [art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto];
- d) in caso di mancato affidamento ad un apposito organismo dell'Ente (l'Organismo di Vigilanza, l' "**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello, nonché nei casi di omessa e/o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo [art. 6, comma 1, lettera b) e d) del Decreto];
- e) in caso di elusione non fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato presupposto [art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto].

1.3 Le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalle successive modificazioni.

In applicazione del principio di legalità e come accennato al par. 1.1, di cui all'art. 2 del Decreto, la responsabilità dell'Ente non discende dalla commissione di qualunque fatto-reato, ma unicamente dalla commissione di fatti previsti dal Decreto come reato al momento della loro commissione (c.d. Reati presupposto).

A far data dall'entrata in vigore del Decreto, il novero dei Reati presupposto della responsabilità dell'Ente è stato notevolmente ampliato dal susseguirsi di interventi legislativi.

All'esito di tali progressivi ampliamenti, alla data di adozione del Modello, i Reati presupposto previsti dal Decreto sono riconducibili alle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)⁽¹⁾;
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)⁽²⁾;
- Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)⁽³⁾;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Si tratta dei seguenti reati: a) all'art 24 del D. Lgs 231/2001: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [aggiunto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137]; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [aggiunto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137]; b) all'art. 25 del D.Lgs 231/2001: peculato e indebita destinazione di denaro o cose mobili (artt. 314, 314-bis e 316 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319-bis e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [aggiunto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190], corruzione di persona incaricato di un pubblico servizio, [variato dalla L. 6 novembre 2012 n. 190], istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.), l'articolo è stato da ultimo modificato con la L. 112/2024.

⁽²⁾ L'art. 24-bis è stato aggiunto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei reati di: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); falsità in documenti informatici aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). L'articolo è stato poi modificato dalla L. 238/2021 e di recente dalla L. 90/2024, che ha non solo modificato le sanzioni previste al primo e al secondo comma, ma ha altresì inserito al co. 1bis e al co. 2, due nuovi reati presupposto, ossia quello di cui all'art. 629, co. 3, c.p. e art. 635-quater.1 c.p.

⁽³⁾ Articolo inserito dall'art. 2, co. 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69. Punisce l'associazione per delinquere di natura semplice, o di tipo mafioso o finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all'acquisto o alienazione di schiavi od alla commissione di altri reati concernenti le violazioni delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina (artt. 416 e 416-bis c.p.); lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) modificato dalla L. 43/2019; la prostituzione minorile e la detenzione di materiale pornografico (art. 600-ter e 600-quater c.p.); la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); il sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309); l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

⁽⁴⁾ L'art. 25-bis è stato introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Inoltre, la legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha riformulato il titolo dell'art. 25-bis in "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" e introdotto nuove fattispecie di reato presupposto non contemplate nella precedente formulazione dell'articolo. Le modifiche hanno introdotto in particolare alla lettera f-bis) la responsabilità degli enti per i reati di: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)⁽⁵⁾;
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto)⁽⁶⁾;
- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)⁽⁷⁾;
- Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)⁽⁸⁾;

⁽⁵⁾ Articolo inserito dall'articolo 17, co. 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99. La fattispecie punisce: la turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); l'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.); le frodi contro industrie nazionali (art. 514 c.p.).

⁽⁶⁾ L'art. 25-ter è stato introdotto dall'art. 3 del D. Lgs 61/2002 e poi modificato dalla Legge 262/2005 dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015, dal D. Lgs n. 38/2017 e dal D. Lgs. n.19/2023. Si tratta dei reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635, 3° comma c.c.) [aggiunto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 e modificato dal D. Lgs n. 38/2017], istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs n. 38/2017], illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). L'articolo 25-ter richiama inoltre fra i reati presupposto due reati successivamente abrogati: falso in prospetto (art. 2623, comma 2, c.c. – abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262), e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 comma 34 D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39). In base al principio di tassatività dell'elenco dei delitti presupposto (vedi Tribunale ordinario di Milano, sezione Giudice per le indagini preliminari, Sentenza n. 12468 del 3 novembre 2010, GUP D'Arcangelo; vedi anche Cass. 29.9.2009, n.41488, Rimoldi ed altri) le ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reati abrogati a cui l'art. 25-ter D. Lgs 231/01 pur formalmente fa ancora riferimento, sono attualmente inapplicabili in ragione dello *ius superveniens*. Infine, il D.Lgs 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha modificato l'art 25-ter introducendo la lettera s-ter che prevede il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

⁽⁷⁾ L'art 25-quater è stato introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto l'art. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive; l'art. 270-ter c.p. (assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive; art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; 270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270-sexies (condotta con finalità di terrorismo); 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione); art. 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); art. 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione); art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei predetti delitti); art. 1 D.L. 625/1979, conv., l. 15/1980; l. 342/1976 concernente la repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea; l. 422/1989 riguardante i reati contro la sicurezza della navigazione marittima ed i reati contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

⁽⁸⁾ L'art. 25-quater.1 è stato introdotto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

- Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto)⁽⁹⁾;
- Reati in tema di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)⁽¹⁰⁾;
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)⁽¹¹⁾;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)⁽¹²⁾;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)⁽¹³⁾;
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)⁽¹⁴⁾;
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)⁽¹⁵⁾;

⁽⁹⁾ L'art. 25-*quinqies* è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e poi modificato dalla Legge 38/2006. Si tratta dei reati di: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), pornografia virtuale (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), l'articolo è stato poi aggiornato alle modifiche introdotte dal D. lgs. 21/2018 e dalle modifiche introdotte dalla L. 238/2021.

⁽¹⁰⁾ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs 58/1998), l'articolo è stato poi modificato dalla L. 238/2001.

⁽¹¹⁾ L'art. 25-*septies* è stato introdotto dall'art. 9 della Legge 123/2007 e poi modificato dall'art. 300 del D. Lgs 81/2008. Si riferisce ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), l'articolo è stato poi modificato a seguito dell'introduzione del D. lgs. 107/2018.

⁽¹²⁾ L'art. 25-*octies* è stato introdotto dall'art. 63 D. Lgs 231/2007. Già previsto nella legge 146/2006, punisce i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.). La legge del 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto all'interno dell'art. 25-*octies*, il reato di "autoriciclaggio" (art. 648-*ter*.1 c.p.). L'art. 25-*octies* è stato modificato dal D. lgs. n. 195/2021.

⁽¹³⁾ L'art. 25-*novies* è stato introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lettera c). Si tratta dei reati previsti agli artt. 171, primo comma, lettera a-*bis*, e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*) della legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli articoli citati sanzionano una pluralità di comportamenti sintetizzati di seguito: diffusione indebita mediante reti telematiche di opere dell'ingegno protette, in tutto o in parte; la pena è aggravata se l'opera altrui non è destinata alla pubblicità, ovvero è usurpata la paternità dell'opera, ovvero vi è qualsiasi modificazione dell'opera, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett. a-*bis* e co. 3); duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, commercio, concessione in locazione, detenzione, per trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati da SIAE; importazione, commercio, detenzione, per trarne profitto, di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* co. 1); riproduzione, comunicazione o diffusione, estrazione o reimpiego in violazione agli artt. 64-*quinqies*, 64-*sexies*, 102-*bis* e 102-*ter*, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-*bis* co. 2); duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva di opere dell'ingegno su qualsiasi supporto mediatico – testo, audio, video o altro, anche in combinazione fra loro, a fini di lucro o comunque per un numero superiore a cinquanta copie; decrittazione abusiva o utilizzo/ diffusione di strumenti per la decrittazione abusiva (art. 171-*ter*); produzione o importazione di supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-*septies*); produzione, commercio, modifica, utilizzo a fini fraudolenti per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se non soggette a canone (art. 171-*octies*).

⁽¹⁴⁾ L'articolo è stato inserito dall'articolo 4, co. 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come articolo 25-*novies*, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-*novies* da parte dell'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99. Per tale motivo nella prassi editoriale tale articolo viene rinumerato come articolo 25-*decies*. Si tratta del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

⁽¹⁵⁾ Articolo aggiunto dal d.lgs 7 luglio 2011, n. 121; comprende i seguenti reati presupposto: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta

- Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)⁽¹⁶⁾;
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)⁽¹⁷⁾;
- Reati in materia di frodi sportive (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)⁽¹⁸⁾;
- Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies* del Decreto)⁽¹⁹⁾;
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)⁽²⁰⁾;
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* del Decreto)⁽²¹⁾;
- Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto)⁽²²⁾;
- Delitti contro gli animali (art. 25-*noviesdecies* del Decreto)⁽²³⁾;
- Reati transnazionali (art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146, "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001")⁽²⁴⁾.

dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258); traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2); inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8), inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).

La Legge del 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto all'art. 25-undecies i seguenti reati presupposto: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), circostanze aggravanti - ipotesi aggravate di cui all'associazione per delinquere e all'associazione di tipo mafioso - (art. 452-octies c.p.), l'articolo è stato modificato con il D. lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 260 del D. lgs. 152/06 e introdotto la suddetta fattispecie nel Codice penale all'art. 452-*quaterdecies*. Tale articolo è stato di recente modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147.

⁽¹⁶⁾ Articolo aggiunto dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109 relativo all'articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), modificato con la LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 ove all'articolo 30, comma 4 della riforma introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione all'illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del D. lgs. 286/1998.

⁽¹⁷⁾ Articolo aggiunto dalla Legge 167/2017 entrate in vigore il 12 dicembre 2017 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", l'articolo è stato poi aggiornato dal D. lgs. 21/2018.

⁽¹⁸⁾ La legge n. 39/2019 ha inserito, all'interno del D. lgs. 231/2001, l'art. 25-*quaterdecies* introducendo i reati di: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

⁽¹⁹⁾ L'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto è stato aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D. lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 - Direttiva P.I.F., l'art. è stato modificato dall'entrata in vigore del D. lgs. 156/2022.

⁽²⁰⁾ L'art. 25-*sexiesdecies* è stato introdotto dal D. lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 - Direttiva P.I.F., modificato da ultimo con D.lgs 141/2024.

⁽²¹⁾ L'art. 25-*octies.1* è stato introdotto dal D. lgs. 184/2021 ed è stato integrato dalla L. 137/2023 con l'aggiunta della fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

⁽²²⁾ Gli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* sono stati introdotti dalla L. 22/2022 che ha esteso l'applicabilità del Decreto anche ai delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

⁽²³⁾ L'art. 25-*noviesdecies* è stato introdotto dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82.

⁽²⁴⁾ La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della legge n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato" [art. 3, lett. a), b), c) e d)]. I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. ("associazione per delinquere") e 416-bis c.p. ("associazione di tipo mafioso"), all'art. 291-*quater* del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 ("associazione per delinquere finalizzata al

Il catalogo dei Reati presupposto è consultabile:

- tramite il portale "*normattiva*" (<https://normattiva.it>);
- tramite i siti internet di alcune associazioni o organizzazioni specializzate in materia di responsabilità amministrativa degli enti, fra cui ad esempio Rivista 231 e Associazione AODV²³¹.

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'Ente e la funzione esimente del Modello.

Nel caso di commissione di uno dei Reati, l'Ente può essere ritenuto responsabile in presenza di determinate condizioni qualificabili come criteri di imputazione dell'Ente.

I criteri di imputazione sono:

1°) oggettivi,

la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente sussiste quando:

- a) il Reato sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un **rapporto qualificato**, e precisamente da:
 - un soggetto che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. **soggetto apicale**);
 - un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (c.d. **soggetto subordinato**).
- b) il Reato sia stato commesso nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'Ente e segnatamente:
 - l'interesse sussiste quando l'autore del Reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato realmente conseguito. L'interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'Ente;
 - il vantaggio sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal Reato un risultato positivo, economico o di altra natura. La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'Ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste, pertanto, non solo allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il Reato intenda favorire l'interesse dell'Ente.
Il vantaggio viene valutato oggettivamente e *ex post*, per cui la responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'Ente.

In ogni caso:

contrabbando di tabacchi esteri") e all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 ("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"); reati concernenti il "traffico di migranti" di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l'"intralcio alla giustizia" di cui agli artt. 377-bis c.p. ("induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") e 378 c.p. ("favoreggiamento personale"). È da notare che, in questo caso, l'ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell'ente non è stato operato – come in precedenza – con l'inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs 231/2001, bensì mediante un'autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231". Con Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 2, comma 29), è stato aggiunto al D. Lgs 231/2001 l'art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), il quale identifica come reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., ed art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in assenza del requisito della transnazionalità. Con Legge 3 agosto 2009, n. 116 (art. 4) è stato aggiunto al D. Lgs 231/2001 l'art. 25-novies ("induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"), il quale identifica come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all' art. 377-bis c.p. anche in assenza del requisito della transnazionalità.

- l'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità dell'Ente;
- non vi è responsabilità dell'Ente se il Reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;

2°) soggettivi,

i criteri di imputazione soggettiva della responsabilità dell'Ente variano a seconda che a realizzare il Reato sia:

a) un soggetto apicale:

l'art. 6 del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità dell'Ente, qualora lo stesso dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le misure previste dal Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Le condizioni sopra elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa.

Fermo restando il dettato normativo e la relativa prassi applicativa, i criteri che in Vega consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice dell'Ente o al primo livello di riporto del Presidente;
- collocazione gerarchica al vertice di ciascuna direzione nonché al primo livello di riporto dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale con assegnazione di poteri di spesa e di firma che gli consentono di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

È pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti di Vega (**Allegato 1**).

b) un soggetto subordinato:

l'art. 7 del Decreto prevede che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il Reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, inosservanza che si considera esclusa se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i Reati.

1.5 I Reati commessi all'estero.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia di Reati commessi all'estero a condizione che:

- l'Ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale per poter perseguire in Italia un Reato commesso all'estero;
- il Reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

1.6 Le sanzioni a carico degli Enti.

Qualora venga accertata la responsabilità dell'Ente, troveranno applicazione le sanzioni di cui agli artt. 9 e ss. del Decreto e precisamente:

- (a) sanzioni pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca;
- (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Sarà compito del Giudice penale, accertata la responsabilità dell'Ente, determinarne il *quantum* della sanzione da applicare.

Come sopra precisato, l'Ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il Reato sia stato commesso nella forma del tentativo (ossia, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotte da un terzo alla metà (art. 26 del Decreto).

(a) Le sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto – non inferiore a Euro 10.329,14 (art. 12, comma 4, del Decreto) – da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema 'per quota').

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000; l'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di Euro 258,00 ed un massimo di Euro 1.549,00.

(b) Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto.

Condizioni alternative per l'applicazione delle sanzioni interdittive sono:

1. che l'Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il Reato sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato, quando, in quest'ultimo caso, la commissione del Reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. la reiterazione degli illeciti.

Pur in presenza di una o entrambe le condizioni di cui sopra, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si realizzino tutte le seguenti condizioni, considerate ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva:
 - l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso;

- L'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
- L'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro (su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero) quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente;
2. vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra la misura applicata, l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

(c) La confisca.

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

(d) La pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria ed a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati nella sentenza, nonché nell'affissione della stessa nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.6.1 Le misure cautelari.

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.

Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'Ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46 del Decreto): devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado delle esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura. La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51 del Decreto) è determinata dal Giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno.

Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di un anno e quattro mesi (art. 51, comma 2, del Decreto).

Il legislatore prevede, poi, l'ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

1.7 Le vicende modificative dell'Ente.

Il Decreto regola l'incidenza delle vicende modificative dell'Ente stesso, quali trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sulla responsabilità amministrativa dipendente da Reato.

Il Decreto ha tentato di contemperare l'esigenza di evitare che le predette operazioni si risolvano in agevoli modalità di elusione della responsabilità, con quella di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, che possono costituire un limite ad interventi di riorganizzazione degli Enti privi di intenti elusivi.

Si è, pertanto, adottato, come criterio generale, quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente conformemente ai principi del codice civile in relazione alla responsabilità dell'Ente oggetto di modificazione per i debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato.

In caso di:

1. trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
2. fusione, l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei Reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione;
3. scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente, salvo che si tratti di Ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;
4. cessione o conferimento di azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, e nei limiti del valore dell'azienda. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali il cessionario era a conoscenza.

1.8 La non configurabilità di una responsabilità da Reato *del* gruppo.

Non essendo un ente, il Gruppo di società non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile. Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta *del* gruppo ai sensi del Decreto. Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da Reato *nel* gruppo.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016 che ha fatto proprio il principio di diritto elaborato dalla Corte con la sentenza Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del Reato devono essere riscontrati in concreto. Non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo.

In particolare, la gestione e il controllo, cui l'articolo 5 del Decreto si riferisce nell'individuare l'amministratore di fatto possono solo genericamente e in modo atecnico identificarsi nella direzione e coordinamento che la controllante esercita nei confronti della controllata. Ma soprattutto, le singole società del gruppo, in quanto giuridicamente autonome, non possano qualificarsi come "unità

organizzative della controllante, dotate di autonomia finanziaria e funzionale". Solo se i soggetti apicali della capogruppo si ingerissero in modo sistematico e continuativo nella gestione della controllata, così da rendere apparente l'autonomia giuridica di quest'ultima, i vertici della *holding* potrebbero qualificarsi come amministratori della stessa. In questo caso, peraltro, si verserebbe nella ipotesi del cd. gruppo apparente, ben distante dalla fisiologica realtà dei gruppi, ove la *holding* indica la strategia unitaria, ma le scelte operative spettano ai vertici della controllata.

In conclusione, non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della *holding*, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

Ferme le considerazioni finora svolte, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un Reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del Reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (cfr. Cass., II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016), provato in maniera concreta e specifica.

Ad esempio, possono rilevare:

- direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
- coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*): aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

1.9 L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi.

Al fine di bilanciare, da un lato, l'autonomia delle singole società e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa, il Gruppo VEGA ha definito quanto segue:

- ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo, nominando un proprio Organismo di vigilanza;
- la promozione e lo sviluppo di: (i) una struttura comune alle società del Gruppo quanto a Codice etico, principi comuni del sistema disciplinare e protocolli attuativi; (ii) protocolli operativi concepiti in vista del migliore coordinamento interno al gruppo, tenendo conto degli specifici profili relativi all'attività del Gruppo; (iii) *policies* di gruppo.

1.10 Indicazioni del Decreto circa le caratteristiche del Modello.

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale prevedendo che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il Modello debba avere le seguenti caratteristiche:

- individuare le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

Inoltre, la L. 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*⁽²⁵⁾ ha introdotto nuovi requisiti di idoneità e pertanto il Modello dovrà contenere anche le indicazioni di cui al comma 2-bis dell’art. 6 del Decreto.

Tuttavia, la semplice adozione del Modello non è sufficiente a scriminare l’operato dell’Ente. L’Ente, infatti, deve anche predisporre adeguate misure che rendano efficace l’attuazione del Modello medesimo e che richiedono:

- la verifica periodica e l’eventuale modifica del Modello, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Infine, come anticipato, a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché sul relativo aggiornamento, così formato ed attuato, deve essere preposto un apposito organismo – OdV – dotato di poteri e autonomia sufficienti.

Da un punto di vista formale, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo per l’Ente, ma unicamente una facoltà. Pertanto, la mancata adozione di un Modello ai sensi del Decreto non comporta, di per sé, alcuna sanzione per l’Ente. Tuttavia, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo costituisce un presupposto indispensabile per l’Ente al fine di poter beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto nel caso di commissione dei Reati da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti subordinati.

Il Modello costituisce, quindi, il complesso di regole, principi, procedure e controlli che regolano l’organizzazione e la gestione dell’Ente con le finalità di prevenire la commissione dei Reati.

Il Modello varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell’Ente e del tipo di attività che esso svolge. Pertanto, non è uno strumento statico, ma è, invece, un apparato dinamico che permette all’Ente di mitigare, attraverso una corretta ed efficace attuazione dello stesso nel corso del tempo, il rischio di commissione dei Reati.

1.11 I codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Per la predisposizione del Modello, l’Ente può seguire i codici di comportamento redatti dalle associazioni di rappresentanza quali, per quanto ci riguarda, le Linee guida pubblicate da Confindustria.

Le *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”* di Confindustria sono state diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel Decreto in forza del D.Lgs. n. 61/2002) e aggiornate, poi, nel marzo 2008.

Da ultimo, nel 2021, all’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee guida. La nuova versione adegua il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti delle responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, l’OdV, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese. La parte speciale è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche ad introdurre un metodo di analisi

⁽²⁵⁾ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati. Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che in data 8 giugno 2021 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Le Linee guida forniscono all'Ente indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, per la predisposizione del Modello. In breve, forniscono un quadro del sistema normativo delineato dal Decreto, spunti per la valutazione dei rischi e per la predisposizione dei protocolli interni, per elaborare il Codice Etico e il sistema disciplinare della Società, per l'individuazione dell'OdV, oltre ad illustrare una casistica dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa in parola.

Nella predisposizione del Modello, Vega tiene conto delle indicazioni fornite dalle Linee guida predisposte da Confindustria (anche con riferimento ai *Case Study* indicati nella parte speciale delle Linee guida).

1.12 L'accertamento dell'illecito amministrativo.

Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da Reato si osservano, oltre alle specifiche norme dettate dal Decreto, le disposizioni del Codice di Procedura Penale e del D.Lgs. 271/1989⁽²⁶⁾.

Quindi, la responsabilità dell'Ente per l'illecito derivante da Reato, pur essendo una responsabilità di tipo amministrativo, viene accertata nell'ambito di un procedimento penale e, precisamente, dallo stesso Giudice chiamato a decidere sul Reato presupposto commesso dal soggetto apicale o dal sottoposto (artt. 36 e 38 del Decreto)⁽²⁷⁾.

Tuttavia, ex art. 37 del Decreto, non si può procedere all'accertamento dell'illecito amministrativo in capo all'Ente quando l'azione penale nei confronti dell'apicale/sottoposto, autore del Reato, non può essere iniziata o proseguita per mancanza della querela, dell'istanza di procedimento, della richiesta di procedimento o dell'autorizzazione a procedere (vale a dire delle condizioni di procedibilità di cui agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Si ricorda, infine, che la responsabilità dell'Ente è sostanzialmente di carattere colposo. Pertanto, il Giudice penale sarà chiamato a svolgere:

- una verifica sulla sussistenza del Reato presupposto;
- un'indagine circa la reale responsabilità/colpa dell'Ente, che accerti altresì l'efficace adozione e attuazione di misure volte alla prevenzione del Reato;
- un sindacato di idoneità su tali misure e sul Modello adottato, vale a dire sulla capacità di azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del Reato successivamente verificatosi per cause indipendenti⁽²⁸⁾.

In dettaglio, il sindacato del Giudice circa l'astratta idoneità del Modello a prevenire i Reati è condotto secondo il criterio della c.d. prognosi postuma.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il Giudice si colloca, idealmente, all'interno dell'Ente nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato⁽²⁹⁾.

⁽²⁶⁾ "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale".

⁽²⁷⁾ Salvo procedere separatamente nei casi previsti dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta] ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario".

⁽²⁸⁾ In particolar modo per sindacare circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, il giudice si dovrà collocare idealmente nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito, e verificare così, *ex ante factum*, la congruenza del modello adottato. Questo tipo di valutazione, tipica dell'ordinamento penale, si chiama di "prognosi postuma".

⁽²⁹⁾ PALIERO, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale*, Relazione tenuta al convegno Paradigma, Milano, 2002, p. 12 del dattiloscritto. RORDORF, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in *Responsabilità degli enti*, cit., supplemento al n. 6/03 Cassazione penale, 88 s.

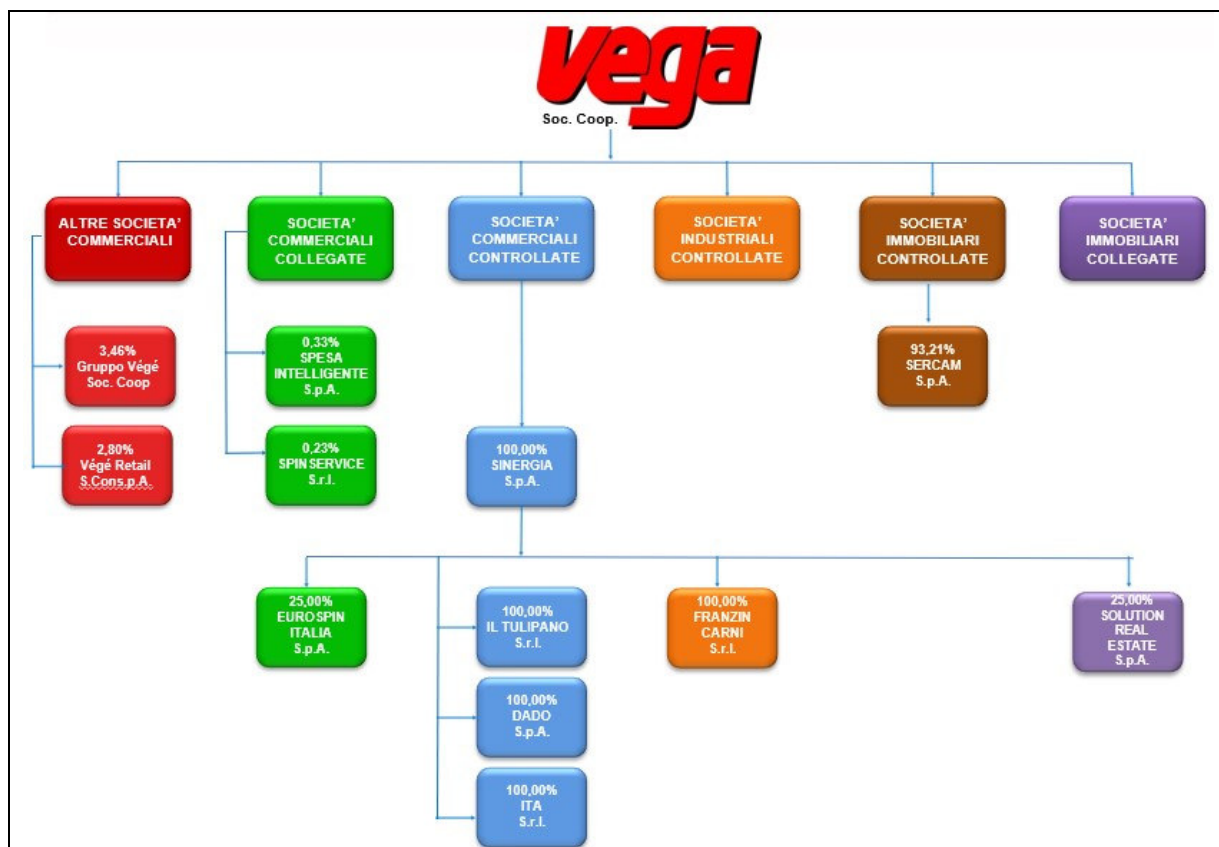
In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i Reati” il Modello che, prima della commissione del Reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del Reato successivamente verificatosi⁽³⁰⁾.

³⁰ In tal senso, Amato, nel commento all'ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in *Guida al diritto* n. 31 del 9 agosto 2003.

2. LA GOVERNANCE ED ORGANIZZAZIONE DI VEGA SOCIETA' COOPERATIVA E IL GRUPPO VEGA.

2.1 La governance di Vega.

Vega è la *holding* del Gruppo VEGA. Il Gruppo è costituito da società collegate, controllate e partecipate. In particolare la composizione del gruppo è la seguente:



La Società, che non ha lo scopo di lucro o finalità speculative, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale ed ha lo scopo di ottenere, nell'ambito dello stesso, beni e servizi alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Vega può operare anche con terzi non soci, nel rispetto dei principi della mutualità prevalente.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento, a parità di situazioni e condizioni, nel rispetto comunque di quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 47 dello Statuto.

Considerata l'attività mutualistica della Società, la cooperativa ha come oggetto:

- il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari, anche su commissione, compreso l'acquisto e la distribuzione alle migliori condizioni di prezzo rispetto alla qualità dei prodotti esercitando, nel contempo, una funzione calmieratrice del mercato;
- la produzione, la trasformazione ed il confezionamento, anche con nome e marchio proprio in concessione d'uso, di prodotti alimentari e non alimentari al fine della commercializzazione di cui alla precedente lettera a);

- c) l'acquisto, l'assunzione in locazione, anche finanziaria, di attrezzature, impianti, automezzi o programmi gestionali applicativi, nonché la vendita, la locazione, il noleggio o la concessione in uso degli stessi ai soci al fine di meglio coordinare i propri fattori produttivi nonché quelli dei soci,
- d) la promozione dello spirito di collaborazione tra i soci, nell'interesse generale della categoria, allo scopo di raggiungere una sempre maggiore penetrazione ed efficienza del sistema distributivo a beneficio e tutela dei soci e, di conseguenza, dei consumatori;
- e) l'intervento in nome proprio e/o dei soci in campo pubblicitario e dell'immagine in tutte le forme e aspetti e con i mezzi tecnici ritenuti più validi;
- f) l'assistenza ai soci nell'esercizio della loro attività commerciale organizzando e fornendo ogni opportuna forma di consulenza, escluse le prestazioni professionali riservate ad iscritti ad albi;
- g) il raggiungimento di una più alta qualificazione professionale dei soci attraverso la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività formative e manifestazioni sociali a favore dei soci, sia con l'ausilio di mezzi propri, sia con l'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- h) l'acquisizione di finanziamenti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento previsto all'art. 47 dello statuto.
- i) fornire o avvalersi di servizi di tesoreria centralizzata nel rispetto dei limiti di legge. Oltre a ciò la società può compiere, in via non prevalente e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà richiedere finanziamenti, ancorchè da erogarsi tramite mutuo garantito, assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento nel mercato, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività integrative nonché emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari potrà inoltre associarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione ai sensi dell'art. 2545-septies c.c. .

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e si potrà avvalere di procedure di programmazioni pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

2.2 La struttura organizzativa di Vega.

Si può dire in astratto che la struttura organizzativa di una Società è idonea ai fini preventivi propri del Decreto se caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dall'analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei Reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui è Vega dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

Per quanto qui non precisato si rinvia all'**Allegato 1**, avente ad oggetto la descrizione della Struttura organizzativa di Vega.

2.2.1 Organi societari.

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è definita secondo un sistema di deleghe e procure (cfr. par. 2.2.3) affidando, agli organi delegati / procuratori i poteri di spesa per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni esclusi quelli che la legge riserva tassativamente alla competenza dell'Assemblea e/o del Consiglio di amministrazione ed in ogni caso nei limiti delle deleghe e procure conferite.

2.2.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative.

L'organigramma fornisce indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente. L'organigramma consente anche di meglio specificare l'articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito dell'Ufficio del Personale mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

2.2.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa.

Sulla base delle necessità operative della Società, lo schema dei poteri e delle deleghe è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini del Decreto si precisa che la procura è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare il procuratore "soggetto apicale".

Al fine di maggior approfondimento del sistema di deleghe e procure e del suo funzionamento, si precisa che il loro conferimento avviene in ragione delle esigenze operative e, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale. I requisiti essenziali di tale sistema, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del gruppo) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e le Autorità di Vigilanza, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti nella Società;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco:
 - 1) i poteri del delegato;
 - 2) il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite.

2.2.4 Prassi e procedure.

Vega sta implementando un apparato essenziale di procedure scritte e di prassi operative che garantiscono il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di Società. Prassi e procedure che mirano, da un lato, a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative, dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si mira a garantire l'effettiva uniformità di comportamento all'interno della Società, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della stessa.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali prassi e norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

Tutte le procedure si conformano ai seguenti principi:

- ricostruibilità del processo autorizzativo (*accountability*);
- attuazione del principio della separazione dei compiti (nessuno deve essere in grado di gestire una transazione completa);
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processamento che, successiva, di archiviazione;
- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su *targets* ragionevoli;
- impiego e utilizzo di risorse finanziarie previsto entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budgets, piani finanziari, bilancio preventivo);
- tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittenti e riceventi e alla specifica motivazione.

2.3 La Struttura dei controlli di Vega.

Il Modello, fermo restando le finalità peculiari descritte precedentemente e quelle relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo interno e di gestione dei rischi già in essere ed adottato dalla Società in corrispondenza delle proprie esigenze e finalità di controllo.

In questo senso, i protocolli di controllo previsti dalle parti speciali del presente Modello sono integrati con gli altri programmi di controllo già in essere, ossia il sistema di controllo interno e gestione dei rischi nella sua accezione più generale di sistema orientato alla efficacia ed efficienza dei processi aziendali, affidabilità delle informazioni contabili e gestionali, conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili.

Tale integrazione potrà realizzarsi con riferimento alle diverse fasi del processo di gestione del controllo interno, fra le quali il disegno ed impianto dei controlli interni, l'esercizio dei controlli da parte dei relativi responsabili, le attività di supervisione del *management* e l'esecuzione delle verifiche indipendenti da parte dei soggetti responsabili del monitoraggio del sistema nel suo complesso.

2.3.1 Principi di controllo interno.

Le componenti del Modello devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità,
secondo cui qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale, si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate;
- separazione di compiti e/o funzioni,
secondo cui l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni,
che può avere carattere sia generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni,

rilevante al fine di poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;

- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte, sia da persone interne all'organizzazione (ma estranei al processo), sia da persone esterne all'organizzazione quali ad esempio i Sindaci.

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del Decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

2.3.2 Il sistema di controlli interni.

Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal modello gestionale e aziendale.

Controlli di primo livello: sono controlli tecnico-operativi sul corretto e regolare andamento delle attività, svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività. Tali controlli possono anche essere incorporati nelle procedure (sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti) e si possono esplicitare in:

- controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale;
- controlli diretti sulla supervisione delle attività e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali.

Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi automatizzati. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti.

Controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti (tipicamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza).

3. IL MODELLO DI VEGA AI SENSI DEL DECRETO.

3.1 Premessa.

Come rappresentato nel Codice Etico della Società (**Allegato 2**), Vega si conforma a tutti quei principi etici il cui rispetto assicura che gli affari e le attività aziendali siano condotti nel rispetto della legge, senza pregiudizio per le legittime aspettative dei molteplici portatori di interesse rispetto alle proprie attività. A tal fine, Vega è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi idoneo fra l'altro a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e rappresentanti, nonché dell'importanza di non trattare affari con *partner* la cui integrità etica risulti o appaia compromessa o che comunque non aderiscono ad analoghi principi etici.

Per tale ragione, conformemente agli indirizzi delle Linee guida emesse da Confindustria, nell'adottare il presente Modello, la Società persegue – insieme al beneficio dell'esimente – anche l'obiettivo di integrare nel suo complesso il proprio sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, assicurandone nel tempo l'aderenza a buone pratiche di mercato e di settore e ad elevati standard etici e favorendo al contempo una gestione efficiente delle attività aziendali.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo Ente, la Società ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto per i motivi sopra menzionati, integrando e sviluppando come necessario nel tempo i propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, inclusi i principi comportamentali ed i presidi per la prevenzione del rischio-reato, al fine di assicurarne nel continuo la corrispondenza alle finalità previste dal Decreto, anche mediante periodici progetti dedicati di riesame ed aggiornamento.

3.2 Destinatari.

I principi e i contenuti del Modello sono destinati a tutti coloro che operano, a diverso titolo ed ai vari livelli di responsabilità, per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché a tutti i soggetti terzi con cui Vega entri in relazione.

In particolare, gli organi sociali, il *management* e il personale dipendente sono tenuti all'osservanza e alla concreta attuazione dei principi e dei contenuti del Modello senza eccezione alcuna.

I collaboratori esterni, i *partner* commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con Vega sono tenuti all'osservanza di tutti i principi del Codice Etico ad essi applicabili.

Vega assume inoltre tutte le misure idonee a far sì che i consulenti, i *partner* commerciali e finanziari, i fornitori, i clienti e – in generale – tutti i terzi con i quali Vega intrattiene rapporti inerenti alle proprie attività sociali, garantiscano, nello svolgimento di tali rapporti, il rispetto delle norme di legge e si astengano dal porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nello stesso, nonché i suoi Allegati e le sue procedure di attuazione, oltre che a contribuire attivamente alla sua attuazione.

3.3 Metodologia per la predisposizione ed aggiornamento del Modello.

A fronte della possibilità introdotta dal Decreto in merito alla possibile efficacia esimente dell'adozione di un Modello volto a prevenire i reati presupposto rispetto alla responsabilità amministrativa dell'Ente, Vega ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione, adozione ed attuazione del proprio Modello utile a tale scopo, meglio descritto nell'introduzione alla Parte Speciale (v. *infra*).

In particolare, ad un gruppo di lavoro è stato affidato il compito di analizzare il contesto, identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e determinare l'entità dei rischi rilevanti. Il predetto gruppo di lavoro ha:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di Reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei Reati previsti dal Decreto;
- predisposto una apposita mappa delle aree di potenziale "rischio 231";
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il "rischio 231" lordo, in base al Reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso e impatto.

3.4 Attività sensibili.

Con specifico riferimento alla realtà di Vega, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcune categorie di Reati richiamati dal Decreto ed in particolare nel corso dell'analisi dei rischi sono state individuate quelle categorie di Reati (o singoli Reati) i quali risultano concretamente non applicabili in funzione o della tipologia di Ente o dell'attività svolta.

La parte speciale del Modello fornisce completa indicazione dei Reati non configurabili e delle relative motivazioni, così come di quelli configurabili con l'analisi delle concrete modalità di realizzazione. In concreto le Attività Sensibili sono riconducibili a categorie di operazioni descritte nelle specifiche Parti Speciali del presente Modello cui si rinvia per completezza ed organicità di trattazione. Qualora non fossero descritte specifiche parti speciali per tipologia di Reato prevista dal Decreto ciò significa che le fattispecie di Reato ivi contemplate non sono neppure astrattamente riconducibili all'operatività della Vega ovvero di improbabile accadimento.

L'Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

3.5 Rapporti tra il Modello e il Codice etico.

I comportamenti tenuti dai dipendenti (i "**Dipendenti**") e dagli amministratori (gli "**Amministratori**"), da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (i "**Consulenti**") nonché dalle altre controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, i "**Partner**", devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le "**Regole di Condotta**"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati.

Le regole di condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato dalla Società (**Allegato 2**).

Va comunque precisato che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa e segnatamente:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi sociali, Consulenti e Partners;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire dell'esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza.

Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva, misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio.

Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno.

3.6. Struttura del Modello di Vega.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal Decreto, e da singole "Parti Speciali", ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di Reato contemplate nel Decreto astrattamente ipotizzabili nell'Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell'analisi precedentemente descritta.

In particolare:

- la Parte Generale, include i seguenti principali elementi:
 1. la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
 2. la *governance* ed organizzazione di Vega Società Cooperativa e il Gruppo Vega;
 3. il Modello di Vega ai sensi del Decreto;
 4. l'Organismo di Vigilanza e obblighi informativi;
 5. la diffusione e formazione sul Modello;
 6. il sistema disciplinare;
 7. l'aggiornamento del Modello;
- la Parte Speciale, include per ciascuna categoria di reati presupposto i seguenti principali elementi:
 - a) elencazione delle fattispecie di Reato e di illecito amministrativo rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
 - b) elencazione delle "attività sensibili" e delle "attività strumentali";
 - c) la descrizione dei principi generali di comportamento e dei protocolli di controllo che la Società adotta per la prevenzione dei reati presupposto;
 - d) l'organizzazione interna a supporto dell'OdV;
 - e) l'indicazione delle unità dirigenziali a rischio.

Le "Parti Speciali" sono le seguenti:

- reati contro la PA,
- reati informatici,
- reati contro l'industria e commercio,
- reati societari,
- reati contro la personalità individuale,
- reati sicurezza sul lavoro,
- reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio,
- reati ambientali,
- reati tributari.

Si fa presente che i regolamenti, procedure e norme interne di Vega, per specifiche materie, richiamate dal Modello, debbono intendersi come componente integrante dello stesso; infatti, poiché all'integrale rispetto di tali regolamenti e procedure sono chiamati tutti i Dipendenti cui le stesse risultino applicabili, le procedure costituiscono a tutti gli effetti uno degli strumenti che la Società utilizza anche al fine di assicurare il rispetto dei principi alla cui realizzazione sono volte le norme introdotte dal Decreto unitamente alla legislazione correlata.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI.

4.1 Composizione e regole.

Come si accennato, il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomia, professionalità e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui sopra, Vega ha quindi istituito un "Organismo di Vigilanza", regolato dalle disposizioni che seguono:

- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale ed individua il Presidente al quale eventualmente delegare specifiche funzioni;
- all'atto della nomina dell'OdV il Consiglio di Amministrazione dà atto di avere verificato (i) l'assenza di cause di ineleggibilità (cfr. par. 4.1.1) e (ii) l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla legge;
- la delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata;
- l'OdV decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'OdV;
- i suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa (cfr. par. 4.1.2). Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto;
- l'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da uno o più soggetti esterni, non appartenenti al personale o alle cariche esecutive/dirigenziali della Società, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione; resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare, con provvedimento motivato, quale componente dell'OdV, un soggetto appartenente al personale della Società;
- l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo;
- al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso;
- l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività;
- l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società;
- all'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società;
- il compito di OdV potrà essere, ai sensi dall'articolo 6, comma 4-bis, del Decreto, attribuito al Collegio Sindacale delle società nel rispetto dell'art. 2403 e ss. del C.C.. In tal caso il Presidente del Collegio

Sindacale sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di OdV. Dovrà essere definito in ogni caso un compenso autonomo per la funzione di OdV oltre alla determinazione di uno specifico budget di spesa.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza, della dottrina e delle Linee guida di Confindustria, e considerata l'organizzazione della società, Vega ha identificato per il proprio Organismo di Vigilanza una composizione collegiale.

4.1.1 Cause di ineleggibilità e di decadenza.

La nomina quale membro dell'OdV è condizionata alla assenza delle seguenti cause soggettive di ineleggibilità:

- essere in relazione di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di deleghe esecutive, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla Società di revisione;
- presentare conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- aver ricoperto cariche di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate in vigenza della carica;
- essere stato titolare di rapporti di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali che esercitano sulla società poteri diretti in materia di concessioni ed in materia di controllo e/o vigilanza nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV;
- aver subito sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti o delitti ad essi assimilabili;
- aver subito provvedimenti di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto;
- aver subito condanne, con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), a pene che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'assenza di cause di ineleggibilità deve essere attestata dal soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV all'atto del conferimento dell'incarico; in assenza di tale attestazione il soggetto non può assumere la carica neanche temporaneamente.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse intervenire in ogni momento a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri membri dell'OdV e decadrà automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni a cui siano affidati incarichi per lo svolgimento di attività relative ai compiti propri dell'OdV. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza delle sopra indicate cause di ineleggibilità, quali ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio, conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti del Consiglio di

Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla Società di revisione, ecc.);

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la Società si informa nell'esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello e dal Codice Etico della Società, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

4.1.2 Revoca, dimissioni e sostituzione.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'OdV ed il proprio ruolo di garanzia correlato alla capacità di verifica indipendente, la revoca di uno o più dei membri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro o altri soggetti, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale (salvo il caso in cui l'OdV coincida con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis, del Decreto).

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione riepilogativa semestrale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- una condanna passata in giudicato ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'OdV stesso.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – previo parere del Collegio Sindacale (salvo il caso in cui l'OdV coincida con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis, del Decreto) – la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Nel caso di dimissioni volontarie, revoca o decadenza di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del sostituto/i in modo tempestivo. Nel frattempo, l'OdV resta nel pieno dei suoi poteri e funzioni seppur operando in formazione ridotta.

4.2 Poteri e funzioni.

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;

- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale (salvo il caso in cui l'OdV coincida con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis, del Decreto), e alla Società di Revisione;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla Società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello: l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza è inserito nei singoli contratti;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnala tempestivamente all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo alla Società;
- può rivolgersi, dopo averne informato il Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- potrà giovare sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. In particolare, sarà possibile attribuire ad una determinata funzione aziendale il ruolo di supporto alle attività dell'OdV, sia per quanto attiene al supporto segretariale, sia per quanto attiene alle attività di istruttoria proprie dell'Organismo stesso;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento;
- promuove e definisce le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- in caso di controlli, indagini o richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, l'Organismo di Vigilanza supporta i legali di fiducia della Società nel curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

Nella Parte Speciale del presente Modello vengono specificatamente dettagliati i compiti spettanti all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV di Vega non è responsabile di prevenire la commissione di Reati né ha funzioni di garanzia in relazione ad alcuno dei beni giuridici protetti dal Decreto.

4.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità.

Il regolamento deve assicurare continuità ed efficacia all'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- tempistica e modalità di attuazione delle attività ispettive;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione dei c.d. flussi informativi (cfr. par. 4.5) e delle segnalazioni whistleblowing di propria competenza (cfr. par. 4.4).

4.4 Il Sistema *Whistleblowing* e coinvolgimento dell'OdV.

Il D.Lgs. n. 24 del 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di *whistleblowing*, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo⁽³¹⁾. In particolare, ai sensi del nuovo art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto, il presente Modello prevede un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi garantendo canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante, volto ad impedire condotte ritorsive del datore di lavoro e a sanzionare le violazioni della regolamentazione in materia.

Le condotte oggetto di segnalazione possono riguardare violazioni rispetto a quanto previsto da:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (i Reati presupposto);
- c) violazioni del Modello, nonché dei suoi allegati e delle procedure ivi richiamate;
- d) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione⁽³²⁾;
- e) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE)⁽³³⁾;
- f) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
- g) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati alle lettere d), e) e f) di cui sopra.

I soggetti che possono presentare una segnalazione sono:

- i lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. 81/2015 (ad es. rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato) o dall'art. 54-*bis* del D.L. 50/2017 (lavoratori che svolgono prestazioni occasionali);
- i lavoratori autonomi (compresi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c.), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 c.p.c. (ad es. agenzia, rappresentanza commerciale) e di cui all'art. 2 D.lgs. 81/2015 (ad es. le collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative), che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

⁽³¹⁾ Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha modificato il testo dell'art. 6 comma 2-*bis* D.lgs. n. 231/2001 e ha abrogato invece i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6, in precedenza previsti dalla Legge n. 179/2017.

⁽³²⁾ Si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

⁽³³⁾ Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (ad es. componenti del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Il sistema di segnalazione è strutturato su tre livelli:

1. **i canali di segnalazione interni istituiti dalla Società**, la cui gestione è affidata ad un apposito soggetto gestore e il cui ricorso è da intendersi come privilegiato, in quanto si tratta di canali più prossimi all'origine dei fatti oggetto di segnalazione;
2. **il canale di segnalazione esterno istituito presso Anac**, attivabile tassativamente solo nei seguenti casi:
 - a) se il canale interno di cui al punto 1. (i) non è attivo; oppure (ii) è attivo, ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
 - b) il segnalante ha già fatto la segnalazione interna di cui al punto 1., ma non ha avuto seguito;
 - c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna di cui al punto 1. (i) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; oppure (ii) questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
 - d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (Anac) quando sussistono le condizioni sopra descritte collegandosi al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>;

3. **la divulgazione pubblica**, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tale canale è attivabile tassativamente solo nei seguenti casi:
 - a) mancato riscontro sia alla segnalazione interna (di cui al punto 1.) sia alla successiva segnalazione esterna ad Anac (di cui al punto 2.);
 - b) il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad Anac (di cui al punto 2.), la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
 - c) il segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - d) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna (di cui al punto 2.) possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.
4. **la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile**, nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga ai segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

La Società – conformemente alla normativa e alle Linee guida Anac e di Confindustria – ha istituito i canali di segnalazione interna per consentire l'invio di Segnalazioni e precisamente:

- in **forma scritta**, tramite
 - piattaforma online raggiungibile al seguente link <https://vega.integrityline.com/>;
 - posta cartacea indirizzata a Vega Soc. Cooperativa. In tale ipotesi la comunicazione dovrà essere inserita in busta sigillata con riportata la dicitura "RISERVATA CONFIDENZIALE".
- in **forma orale**, tramite
 - sistema di registrazione vocale integrato alla piattaforma raggiungibile al seguente link <https://vega.integrityline.com/>;
 - su richiesta del Segnalante, un incontro diretto.

Si tratta di canali che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della eventuale documentazione ad essa allegata.

La Società consente di riferire un fatto anche in forma anonima. In tal caso la segnalazione va effettuata unicamente utilizzando la piattaforma online al link <https://vega.integrityline.com/> che consente la creazione di una inbox sicura ovvero di un canale di comunicazione interno attraverso il quale è possibile mantenere il contatto tra Segnalante e Gestore della segnalazione.

La gestione della Segnalazione è affidata ad un soggetto interno, ossia il Responsabile Affari Legali e Societari.

Con riguardo alle modalità di gestione delle segnalazioni, Vega ha definito una specifica procedura che definisce il processo di raccolta e di gestione delle segnalazioni (**Allegato 3**).

Per ciò che qui più interessa, nel caso in cui la segnalazione ricevuta abbia ad oggetto condotte che potrebbero integrare (i) Reati presupposto di cui al Decreto oppure (ii) violazioni dei principi di condotta e/o della procedura di controllo del Modello adottato dalla Società, il Gestore provvederà a trasmettere senza ritardo la segnalazione medesima all'Organismo di Vigilanza della Società per ogni opportuna conoscenza e valutazione.

È vietata comunque ogni forma di ritorsione, anche se solo tentata o minacciata. Le misure di tutela da ritorsioni si applicano anche al segnalante anonimo laddove sia stato successivamente identificato.

4.5 Informativa periodica verso l'Organismo di Vigilanza.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, deve essere trasmessa all'OdV, da parte degli organi sociali e di *Corporate Governance* ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, nonché sul suo funzionamento e la sua corretta attuazione.

Tali informazioni sono concernenti:

- le risultanze periodiche di eventuali attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che possano suggerire la presenza di rischi in merito alla commissione di Reati da parte di esponenti o personale aziendale.

Possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come "a rischio" (ad esempio, decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici, indici di anomalia per il reato di riciclaggio e/o autoriciclaggio prospettati riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, commesse attribuite da enti pubblici, ecc., per i quali si ravvisino elementi di criticità che non rientrano nella normale conduzione degli affari);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione a Reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- richieste, rapporti e comunicazioni relative ad ispezioni di Autorità Pubbliche, Autorità Amministrative Indipendenti;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza

delle norme e previsioni del Modello, quali ed esempio rapporti periodici da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente;

- notizie relative a procedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero a provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello e di cura dello stesso.

È stata predisposta un'apposita procedura – meglio descritta nelle singole parti speciali del Modello – che ha lo scopo di fornire una mappatura univoca di riferimento e d'immediato accesso dei flussi informativi verso l'OdV, previsti dal Modello, con l'indicazione degli Uffici/Funzioni aziendali mittenti, la relativa periodicità e, previa diversa indicazione, i termini entro i quali inviare tali flussi. L'Organismo di Vigilanza archivia tutta la documentazione concernente i flussi informativi.

4.6 Informativa dall'Organismo di Vigilanza al CdA.

L'Organismo redige ogni anno, entro la data di approvazione del bilancio da parte del CdA, una relazione sull'attività compiuta e la presenta all'Amministratore Delegato e al CdA, nonché per conoscenza al Collegio Sindacale. L'OdV, ogni volta ne ravvisi la necessità, può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
- il resoconto delle segnalazioni *whistleblowing* ricevute in ordine al Modello e al Decreto;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

5. LA DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO.

Il Modello e i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reato che generano, oltre alla responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Vega garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività/processi sensibili.

Per il Modello in particolare è prevista un'apposita sessione di informazione e formazione, supervisionata dall'OdV, volta a rendere noti i contenuti del Decreto e i suoi impatti per i collaboratori di Vega. Le modalità di comunicazione e informazione sono impostati dalla Società e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

5.1 La comunicazione.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società al momento della sua delibera di approvazione, attraverso l'invio di una e-mail e/o mediante consegna a mano.

Per i nuovi dipendenti:

- a) al momento dell'accordo verbale sull'inizio del rapporto di lavoro viene consegnata copia cartacea del Codice Etico e del Codice disciplinare, nonché copia del link dove consultare il Modello (ovvero copia cartacea). In tale occasione verrà illustrato il contenuto del Modello e spiegato che l'adesione allo stesso è parte del contratto di assunzione;
- b) al momento della sottoscrizione del contratto viene richiesta la sottoscrizione anche del *modulo di integrazione contrattuale*, tramite il quale si attesta la ricezione del Modello e l'adesione al contenuto dello stesso.

Tutte le modifiche intervenute e le informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

5.2 La formazione.

L'attività di formazione – finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta – è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno attribuiti poteri, deleghe e funzioni di rappresentanza della Società.

Con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello sono previsti interventi volti alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

In particolare, Vega prevede l'erogazione di corsi destinati al personale dipendente, che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- i principi contenuti nel Codice Etico e nella parte generale del Modello;
- il sistema dei controlli contenuto nella parte speciale del Modello;
- il ruolo e compiti dell'OdV ed i principali aspetti del sistema disciplinare.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in collaborazione con i responsabili delle aree/funzioni di volta in volta coinvolte, promuovere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

5.3 Informativa ai soggetti esterni ed alle controparti contrattuali.

Ai collaboratori esterni ed alle controparti contrattuali (consulenti, fornitori, clienti, ecc.) deve essere fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto idonea informativa sul Modello.

Tale pubblicità potrà essere svolta con modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Codice Etico e/o del Modello ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di Reato presupposto del Decreto.

Ai soggetti esterni che hanno rapporti contrattuali con la Società è inoltre richiesto di aderire e rispettare il Codice Etico della Società, di evitare comportamenti che possano comportare la responsabilità della Società per Reati commessi da dipendenti o da esponenti aziendali, nonché di informare la Società nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o rappresentante della Società una richiesta di comportamenti in contrasto con il Codice Etico.

Si provvederà, altresì, alla pubblicazione del Modello e del Codice Etico sul sito *web* di Vega.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), co. 2-bis, lett. d), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei Reati di cui al Decreto, può ritenersi efficacemente attuato solo se preveda un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i destinatari e la loro violazione deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un Reato o dalla punibilità dello stesso.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe.

Peraltro, secondo i principi di tempestività ed immediatezza, è sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

In questo quadro, la violazione da parte dei dipendenti – compresi i dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (**Allegato 4**) – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto qui non meglio precisato, si rinvia al Codice disciplinare allegato.

6.1 Destinatari del sistema disciplinare e loro doveri.

I destinatari del sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello stesso.

I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2105 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di sindaci, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2403 cod. civ.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni come indicato in seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'OdV deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'OdV verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

Il presente sistema disciplinare è complementare, e non alternativo, al sistema disciplinare stabilito dal CCNL vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza.

6.2 I principi generali relativi alle sanzioni.

Le sanzioni irrogate devono rispettare i principi di gradualità⁽³⁴⁾ e di proporzionalità, con riferimento alla gravità delle violazioni commesse.

Qualora, tuttavia, il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, integri profili di particolare rilevanza o sia di significativo pregiudizio per la disciplina aziendale, l'Ente potrà adottare provvedimenti disciplinari senza tenere conto del principio di gradualità.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Violazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Particolare valutazione in merito all'entità ed alla irrogazione della sanzione va effettuata nei casi in cui si violano le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate⁽³⁵⁾, ferma restando il divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante, la possibilità di denuncia all'ispettorato del lavoro per le fattispecie di cui al comma 2-ter dell'art. 6 del Decreto e il rispetto dei casi di nullità previsti al comma 2-quater dell'art. 6 del Decreto.

Le sanzioni ed il relativo procedimento di contestazione della violazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di destinatario.

Inoltre, il sistema sanzionatorio si basa anche sul principio di:

- pubblicità: l'Ente darà massima e adeguata conoscenza del sistema disciplinare, attraverso, innanzitutto, la pubblicazione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, Statuto dei lavoratori), oltre che con la consegna, a mani e/o via e-mail, ai singoli lavoratori;
- contraddittorio: la garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Modello, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, Statuto dei lavoratori);
- tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, comma 8, Statuto dei lavoratori);
- accertamento dei fatti: la violazione di una regola di condotta, di un divieto o di una procedura previsti dal Modello, sarà valutata, caso per caso, dall'OdV (art. 6, comma 2, lett. e), del Decreto);
- efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: sarà ritenuta sanzionabile anche la mera condotta che ponga seriamente a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione (art. 6, comma 2, lett. e), del Decreto).

⁽³⁴⁾ Le sanzioni disciplinari verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato.

⁽³⁵⁾ Riferimento lettere a), b), c) comma 2-bis dell'art. 6 del Decreto.

6.3 Il Sistema *Whistleblowing* e il Sistema Disciplinare del Modello.

Come visto sopra (cfr. par 4.4), il Modello fa rinvio al Sistema *Whistleblowing* e in particolare alla procedura adottata da Vega circa il processo di gestione delle segnalazioni (**Allegato 3**).

La procedura, richiamata dal Modello e ad esso allegata, costituisce quindi documento aziendale che deve essere osservato e la cui inosservanza (assieme all'inosservanza del D.lgs. 24/2023), può comportare conseguenze di carattere disciplinare (nei confronti dei soggetti dipendenti) o contrattuale (nei confronti dei soggetti non dipendenti).

In particolare, potranno essere applicate sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei confronti di:

- a. coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (tra cui: messa in atto azioni e/o comportamenti volti ad ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione; non istituzione di canali di segnalazione; mancata o non conforme adozione di procedure whistleblowing; mancata effettuazione di attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute);
- b. chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla normativa e dalla procedura;
- c. il segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità sua penale per i reati di diffamazione o di calunnia.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 24/2023⁽³⁶⁾, le violazioni sopra individuate prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite dal CCNL applicabile ed individuate nel Codice Disciplinare, allegato al Modello. Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

Fermo quanto sopra, nei casi di cui alle precedenti lettere **a.**, **b.**, **c.**, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dall'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 24/2023.

⁽³⁶⁾ Art. 21, comma 2, d.lgs. 24/2023 "I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1".

7. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

Le modifiche al presente Modello sono adottate dal CdA, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello, in ogni caso, può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche apportate devono essere comunicate a tutte le risorse presenti in Vega con i supporti informativi o cartacei di volta in volta ritenuti opportuni e efficienti dall'Amministratore Delegato.

Il Modello deve essere tempestivamente modificato nei seguenti casi:

- quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo in tema di responsabilità amministrativa degli enti e quindi interventi di modifica al Decreto;
- identificazione di nuove sezioni di Reati presupposto e/o nelle categoria di Reato o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa a seguito di operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni o scissioni, quotazioni delle azioni su un mercato regolamentato, ovvero scambi di partecipazioni che comportino mutamenti significativi al perimetro del Gruppo, anche eventualmente in relazione all'avvio di nuove attività d'impresa;
- quando intervengono rilevanti mutamenti nell'assetto aziendale;
- quando sono individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello stesso a garantire l'efficace prevenzione dei rischi;
- commissione di Reati o illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica regolare.

L'OdV informa il CdA degli effetti delle modifiche apportate al Modello nell'ambito delle proprie relazioni periodiche o speciali.

È compito dell'Ente conservare presso i propri archivi le versioni successive del Modello, in modo tale che ne siano in ogni momento conoscibili i contenuti tempo per tempo in vigore.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

Gli Allegati costituiscono parte integrante del Modello nella versione tempo per tempo vigente e possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica del Modello, sentito l'Organismo di Vigilanza.